



DECRETO

Oggetto: Museo Nazionale di Matera - Annullamento in autotutela dell'aggiudicazione definitiva MN-MT|28/04/2022|DECRETO 18 e di ogni atto connesso e consequenziale e contestuale RECESSO dal contratto rep. n. 20 del 14/06/2022. RDO n. 2970276, avente ad oggetto procedura ai sensi dell'art. 51 legge n. 108/2021 per l'affidamento, per anni uno, del "Servizio di biglietteria ed altri servizi museali del MNM sede Ridola e Palazzo Lanfranchi" – RDO aperta a tutti i fornitori iscritti nel bando Consip - "Servizi - servizi di informazione, comunicazione e marketing" - CIG 9101843673

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Determina n. 6 del 14/02/2022 veniva indetta procedura telematica sul portale Acquisti in Rete P.A. nella disponibilità di Consip s.p.a., al fine di individuare l'Operatore economico cui affidare il "Servizio di biglietteria ed altri servizi museali del MNM sede Ridola e Palazzo Lanfranchi", ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a l. 120/2020 e ss.mm.ii;
- in data 03/03/2022 è stata predisposta e pubblicata sul portale MePA, RDO n. 2970276, con invito rivolto a tutti i fornitori iscritti nel bando Consip - "Servizi - servizi di informazione, comunicazione e marketing";
- nel termine ultimo di presentazione delle offerte, scaduto alle ore 12:00 del giorno 21/03/2022, pervenivano n. 9 (nove) offerte;
- il R.U.P., in data 22.03.2022, provvedeva all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e faceva ricorso all'istituto del soccorso istruttorio ex art 83 comma 9 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. nei confronti di n. 5 Operatori economici, richiedendo di produrre la documentazione integrativa entro le ore 10:00 del giorno 07.04.2022;
- nella data indicata per la produzione della documentazione richiesta, soltanto 4 dei 5 Operatori economici regolarizzavano la propria posizione e pertanto, come indicato nella comunicazione di invio, l'Operatore LA LETIZIA IMPRESA SOCIALE veniva esclusa e, pertanto, non si procedeva all'apertura della busta contenente l'offerta economica dell'Operatore;
- in data 08.04.2022, alle ore 19:00, il RUP provvedeva all'apertura della busta contenente l'Offerta economica e procedeva ad effettuare il calcolo dell'anomalia ex art. 97, commi 2, 2 - bis e 2-ter del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii, individuando come soglia finale di anomalia il valore di 9,978;
- in data 13.04.2022, la Stazione appaltante comunicava ai sensi dell'art. 76 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., l'esclusione automatica, come previsto dall'art. 9 del Disciplinare di gara, delle ditte ALCANTARA SRL, ONIRICA SRL, QUADRUM SRL, OPENET TECHNOLOGIES SPA in quanto presentavano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia;
- la prima offerta non anomala risultava quella della SOCIETA' COOPERATIVA ALEA a r.l. con sede in CIVIDALE DEL FRIULI (cap. 33043.) (prov. UD) via Ivan Trinko, 10 (Partita IVA n. 01422750305) che ha attuato un ribasso percentuale corrispondente al 7,752 sul prezzo a base d'asta pari a € 89.385,99, offrendo pertanto un importo pari a € 82.456,40., oltre costi della sicurezza e costi Covid non soggetti a ribasso pari a € 750,00, oltre IVA;
- con decreto prot. n. MN-MT|28/04/2022|DECRETO 18 la RDO n. 2970276 veniva aggiudicata alla società società Cooperativa Alea arl;



MUSEO NAZIONALE DI MATERA | Ridola-Lanfranchi
 MINISTERO DELLA CULTURA
 Via Domenico Ridola, 24 – 75100 Matera | +39 0835 310058
mn-mt@cultura.gov.it | mn-mt@pec.cultura.gov.it
 Facebook: Museo Nazionale di Matera | Instagram: museonazionaledimatera |
 C.F. 93065160777

- in data 14/06/2022 veniva stipulato contratto rep. n. 20, il cui servizio però non è mai stato consegnato per causa non imputabile alla Stazione appaltante;
 - in data 14/11/2022, la Stazione appaltante, con nota MIC|MIC_MN-MT|14/11/2022|0004278 chiedeva all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Udine, il rinnovo del rilascio del certificato di regolarità fiscale della ditta Alea società cooperativa (partita iva 01422750305), dato atto che i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dagli Operatori economici, non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma per tutto il periodo dell'esecuzione del contratto, senza soluzione di continuità;
 - con nota acquisita al protocollo del Museo Nazionale di Matera con numero prot. MIC|MIC_MN-MT|07/12/2022|0004724, l'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Udine restituiva le risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria al 02/12/2022 dell'affidatario Alea società cooperativa (P.Iva 01422750305), comunicando che a carico della succitata Ditta, in persona del rappresentante legale p.t., risultavano le violazioni definitivamente accertate di seguito indicate:
1. cartella di pagamento n. **11520200007827029**, anno di imposta 2015, notificata al contribuente il **26/02/2020** derivante da liquidazione unico soc. di cap. enti com. ed equip., per un debito residuo di € **6.388,68**;
 2. cartella di pagamento n. **1152020009052104**, anno di imposta 2016, notificata al contribuente il 28/09/2021, derivante da liquidazione unico soc. di cap. enti com. ed equip., per un debito residuo di € **55,83**;
 3. cartella di pagamento n. **1 152022000558637**, anno di imposta 2014, notificata al contribuente il 28/09/2021, derivante da liquidazione per tardivo/ insufficiente versamento, per un debito residuo di euro **194,44**;
- con nota MIC|MIC_MN-MT|09/12/2022|0004740, il Museo Nazionale chiedeva alla Agenzia delle Entrate di Udine chiarimenti, in particolare, con riferimento alla cartella di pagamento n. 11520200007827029, anno di imposta 2015, notificata al contribuente il 20/02/2020 derivante da liquidazione unico soc. di cap. enti com. ed equip., per un debito residuo di € 6.388,68, in quanto la precitata cartella di pagamento non veniva comunicata alla data del 09/05/2022, in sede di prima richiesta (comunicazione Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Udine acquisita al prot. dell'Ente in data MIC|MIC_MN-MT|10/05/2022|0001562);
- Tutto quanto premesso:**
- esaminata** la documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate con nota acquisita al protocollo dell'Ente con n. MIC|MIC_MN-MT|14/12/2022|0004808;
- rilevato che** l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Udine, chiariva nella suddetta nota che la cartella di pagamento n. 11520200007827029, anno di imposta 2015, notificata al contribuente il 26/02/2020 derivante da liquidazione unico soc. di cap. enti com. ed equip., per un debito residuo di € 6.388,68 non risultava alla data del 02/12/2022 né pagata né rateizzata e che, alla data del 9 maggio 2022 (precedente certificazione) risultava in corso una rateazione, non più attiva;
- dato atto che** nel termine fissato con provvedimento prot. MIC|MIC_MN-MT|21/12/2022|0004901 di avvio del procedimento di annullamento, la società Cooperativa Alea comunicava proprie controdeduzioni in merito ad avvenuta rateazione della precitata cartella e di aver fissato appuntamento presso l'Agenzia delle Entrate di Udine per la data dell'11/01/2023 al fine di verificare la contestazione ascritta, ma in seguito non forniva ulteriori controdeduzioni al provvedimento di avvio di

risoluzione inviata dalla Stazione appaltante;

dato atto che con nota prot. MIC|MIC_MN-MT|24/01/2023|0000298, a seguito di ulteriore richiesta inoltrata dalla Stazione appaltante in data 18/01/2023, l'Agenzia delle Entrate di Udine confermava che alla data del 24/01/2023 la cartella di pagamento n. 11520200007827029, anno di imposta 2015, notificata al contribuente il 26/02/2020 derivante da liquidazione unico soc. di cap. enti com. ed equip., per un debito residuo di € 6.388,68 non risultava né pagata né rateizzata e che la rateazione richiesta in data 30/03/2020 risultava revocata in data 27/04/2022 a causa del mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive;

considerato che ai sensi dell'art. 80, comma 4, ultimo periodo del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come integrato dall'art. 8 comma 5 del D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 120/2020, c.d. "decreto semplificazioni" e ss.mm.ii., si applica la sanzione della esclusione dalla gara di appalto nell'ipotesi di commissione di violazioni gravi, ossia di debiti nei confronti delle Agenzie delle Entrate di importo superiore a Euro 5.000,00 definitivamente accertati, e che la semplice presentazione dell'istanza di rateazione del debito ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 602/1973 e ss.mm.ii. non comporta nessun impegno vincolante di pagamento fintanto che la competente Agenzia della riscossione non accetti l'istanza e non autorizzi il relativo piano di rateazione e che il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive determina la caducazione del beneficio eventualmente ottenuto;

verificato che la soc. coop. ALEA, in persona del rappresentante legale p.t, non ha tempestivamente effettuato il pagamento dell'importo della cartella esattoriale emessa a suo carico e/o abbia formalizzato in modo vincolante l'impegno di pagamento, risultando dalla documentazione in atti una cartella di pagamento dell'importo di € 6.388,68 non pagata né rateizzata e che, alla data del 9 maggio 2022 (precedente certificazione) risultava in corso una rateazione non più attiva alla data del 02/12/2022 in sede di rinnovo delle verifiche;

accertato, pertanto, che nella fattispecie de qua non sussiste il requisito della regolarità fiscale per la prosecuzione alla suddetta procedura di affidamento, così come prescritto dalla su richiamata normativa;

considerata l'esistenza di consolidata giurisprudenza che ha confermato il principio secondo cui: "[...]qualora l'Agenzia delle Entrate, su specifica richiesta di conferma, attesti a carico del concorrente violazioni fiscali definitivamente accertate, la Stazione appaltante non ha altra possibilità che escludere detta società dalla procedura, essendole preclusa un'autonoma valutazione della questione"(TRGA Trentino Alto Adige, Bolzano, 19.03.2019, n.71) e che l'assenza di discrezionalità valutativa in capo alla stazione appaltante è stata ribadita anche da ulteriore e copiosa giurisprudenza (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. V 19.02.2019 n. 1141);

considerato che pur vertendosi in un'ipotesi di esclusione automatica dalla procedura, ai sensi del primo periodo dell'art. 80, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che esclude come tale la necessità di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 Legge n.241/1990 (cfr. Cons. Stato n. 03366/2021 del 26.04.2021; Tar Salerno sez.I del 16.02.2021 n.441), si è comunque proceduto ad attivare il contraddittorio con la soc. ALEA con nota prot. MIC|MIC_MN-MT|21/12/2022|0004901 di controllo della dichiarazione sostitutiva e della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento della aggiudicazione (in termini consolidato orientamento giurisprudenziale, ex multis, TAR Calabria, Catanzaro, sez. I sent. 5.10.2020 n. 505; Cons. Stato Sez .III, sent .28.06.2019 n. 4461; Sez. V sent. 04.12.2017, n. 5689; sent. 10.10.2018 n. 5834);



MUSEO NAZIONALE DI MATERA | Ridola-Lanfranchi
MINISTERO DELLA CULTURA

Via Domenico Ridola, 24 - 75100 Matera | +39 0835 310058

mn-mt@cultura.gov.it | mn-mt@pec.cultura.gov.it

Facebook: Museo Nazionale di Matera | Instagram: museonazionaledimatera |

C.F. 93065160777

visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 80 comma 4;

vista la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale che, in deroga agli artt. 36 comma 2 e 157 comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., consente l'applicazione delle procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021;

DECRETA

1. di dare atto che quanto citato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

2. di **ANNULLARE** in autotutela il decreto di aggiudicazione MN-MT|28/04/2022|DECRETO 18 in favore della SOCIETA' COOPERATIVA ALEA a r.l. con sede in 33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD), via Ivan Trinko, 10 (Partita IVA n. 01422750305) sussistendone le ragioni di interesse pubblico al ritiro del provvedimento, perché trattasi di provvedimento illegittimo, in quanto emesso sulla base di false rappresentazioni dei fatti e di requisiti non sussistenti nel corso della procedura di affidamento e, per l'effetto, di dare atto della caducazione di tutti gli atti antecedenti e successivi eventualmente formati, ivi compreso il contratto rep. n. 20 del 14/06/2022, mai eseguito, basato su provvedimento di aggiudicazione illegittimo per violazione dell'art. 80 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. e della norma eurounitaria di cui all'art. 38, par. 5, comma 2, della direttiva n. 2014/24/UE;

CONTESTUALMENTE

DECRETA

3. di recedere ex art. 1373 c.c. e art. 21 septies l. 241/90 e ss.mm.ii., come indicato anche negli atti di gara, dal contratto rep. n. 20 del 14/06/2022, per lo scioglimento del vincolo, dato anche atto che il contratto sottoscritto con la società cooperativa ALEA a r.l. con sede in 33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD), via Ivan Trinko, 10 (Partita IVA n. 01422750305) non ha ancora avuto esecuzione;

4. di trasmettere, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. il presente provvedimento alla società Cooperativa Alea a r.l. attraverso posta elettronica certificata;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 (in Amministrazione trasparente) e della L. 190/2012 e ss.mm.ii. (Anticorruzione).

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Basilicata o al Capo dello stato nei termini di legge.

Il Direttore
Arch. Annamaria Mauro



MUSEO NAZIONALE DI MATERA | Ridola-Lanfranchi
MINISTERO DELLA CULTURA

Via Domenico Ridola, 24 - 75100 Matera | +39 0835 310058

mn-mt@cultura.gov.it | mn-mt@pec.cultura.gov.it

Facebook: Museo Nazionale di Matera | Instagram: museonazionalematera |
C.F. 93065160777